

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI: CERVIDI E BOVIDI**

(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione alle specie capriolo, cervo, daino e muflone.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione agli ungulati affinché attraverso il monitoraggio delle loro popolazioni e delle eventuali problematiche da queste sostenute, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi gruppo e dai capi-distretto, attuano, sotto la direzione degli A.T.C., i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria degli ungulati)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, comprendente il piano di gestione dei distretti di cui al successivo art. 5, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA; tale Piano verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti delle singole specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC, e, nel caso della specie cervo, anche su più ATC, anche in accordo con altri istituti ed enti.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione rispetto alle specie di indirizzo, i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di

gestione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, di dimensioni diversificate in funzione della specie e secondo le indicazioni dell'ISPRA.

4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art.8.

→ 5. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art. 23.

Art. 5 (Piano di gestione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.

Il piano deve contenere i seguenti documenti:

- a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
- b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
- c) la composizione della Commissione per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dell'A.T.C., delle Commissioni per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dei Distretti e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;
- d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
- e) il piano di prelievo venatorio del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
- f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
- g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);

La Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.

2. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione ai cervidi e bovini, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Art 6 (Corso di abilitazione)

1. La Regione, previa specifica autorizzazione agli A.T.C. rilasciata dalle ADA, organizza corsi di abilitazione alla caccia di selezione del capriolo, del daino, del muflone, del cervo e del cinghiale.

2. Il programma del corso di abilitazione deve essere conforme alle Direttive emanate in materia dall'ISPRA.

3. Gli A.T.C. nominano il collegio dei docenti, tra cui un docente esperto in materie faunistiche e uno in balistica, che espletteranno ciascun corso di abilitazione indicando i docenti da inserire nella commissione di esame di cui al successivo art. 7.

4. Il corpo docente dovrà comunque essere in possesso di un adeguato *curriculum* attinente le materie di insegnamento

5. La frequenza del corso di abilitazione consente l'ammissione all'esame ed il positivo superamento di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo, al daino, al muflone, al cervo ed al cinghiale nonché il diritto all'iscrizione al Registro degli ATC dei cacciatori di selezione.

6. La frequenza ai corsi di cui al comma 1, è certificata mediante apposizione della firma all'inizio ed alla fine di ciascuna lezione sotto il diretto controllo dei docenti. Il partecipante al corso che abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore al 20% delle ore complessive non è ammesso a sostenere la prova di esame.
7. L'ammissione ai corsi permette di conseguire le seguenti abilitazioni:
 - a) capriolo;
 - b) daino, muflone e cervo;
 - c) cinghiale.
8. Gli A.T.C. stabiliscono il numero massimo di partecipanti al corso di abilitazione anche in relazione alla capienza/acustica della sala ed all'esperienza dei docenti maturata in ambito didattico.
9. Le domande di iscrizione ai corsi di abilitazione devono essere presentate/recapitate presso le Sedi degli ATC. Qualora le domande di partecipazione al corso risultino superiori alle disponibilità di accesso, l'ATC provvede alla selezione delle domande sulla base della data di protocollo di arrivo. A parità di data di protocollo si provvede al sorteggio. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
10. Sono ammessi al corso di abilitazione prioritariamente i cacciatori con residenza venatoria nell'ATC che organizza i corsi.
11. Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio possono verificare il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso di abilitazione.

Art. 7 (Esame di abilitazione)

1. La Commissione d'esame, nominata dal Direttore Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un funzionario Regionale esperto nelle discipline trattate dal corso, da due docenti del corso designati dall'ATC, di cui almeno uno esperto in materie faunistiche e uno in materia balistica; svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
2. L'esame di abilitazione si compone di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica sul maneggio delle armi.
3. La prova scritta è formata da n. 25 (venticinque) domande a quiz con risposta multipla di cui una sola esatta.
4. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di n. 4 (quattro) domande a quiz. La mancata risposta è considerata errore.
5. La prova orale si basa su cinque domande, di cui una di balistica e comportamento venatorio, due di riconoscimento di diapositive di soggetti appartenenti alle varie specie, due di biologia e valutazione dell'età tramite trofei e mandibole.
6. Il candidato che abbia totalizzato il punteggio minimo di 21 (ventuno) punti nella prova scritta dovrà sottoporsi a una prova di tiro, con arma rigata di calibro consentito, presso un poligono autorizzato al fine di accedere alla prova orale dovrà dimostrare di aver raggiunto almeno quattro centri nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio, su cinque colpi sparati, da una distanza non inferiore a 100 m. Nel caso dell'arco tradizionale, 4 frecce su 5 entro 16 cm di diametro da una distanza non inferiore a 15 m; nel caso dell'arco compound 4 frecce su 5 entro 16 cm ad una distanza non inferiore a 25 m. La dimostrazione del superamento di detta prova dovrà avvenire mediante la presentazione alla commissione della certificazione della rosata rilasciata dal direttore di tiro del poligono. La prova orale si intende superata se il candidato totalizza almeno 3 (tre) punti, rispondendo esattamente ad almeno 3 domande.
7. La Commissione di esame, al termine delle prove provvede a comunicare ai candidati l'esito dell'esame stesso. Il Presidente della Commissione rilascia l'attestato di idoneità a coloro che hanno superato la prova di esame.
8. I candidati che non superano la prova di esame possono, dietro presentazione di apposita domanda inoltrata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, accedere, per una sola volta, ad una successiva prova di esame senza l'obbligo della partecipazione ad un nuovo corso.

in involucri separati. Il selecontrollore è tenuto, altresì, a rilevare i dati biometrici e a mettere a disposizione dell'ATC eventuali organi o reperti anatomici che lo stesso dovesse richiedere.

2. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dall'ATC in base alle Linee guida dell'ISPRA.

3. Per le classi di età Palancone e Balestrone nel caso del daino, ariete nel caso di muflone, e maschio adulto di età superiore a due anni nel caso del cervo, al selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita corredata della mandibola scarnificata e dell'orecchio sinistro congelato munito di fascetta numerata.

4. L'A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione delle teste dopo la relativa valutazione avvalendosi della collaborazione della C.C.S. di Distretto.

5. Alle operazioni di controllo dei capi abbattuti è necessaria la presenza del Presidente di ogni Distretto controllato o suo delegato. In caso di accertamento di infrazione sugli abbattimenti e comunque alle presenti Direttive, questa deve essere immediatamente contestata al selecontrollore interessato o, in caso di sua assenza, al Presidente del Distretto al quale verrà rilasciata idonea documentazione attestante le infrazioni accertate.

Art. 23 (Armi consentite)

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale (consigliata) o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm (per la specie cervo consigliato calibro minimo di 7 mm). È altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di mira o di sistemi di puntamento elettronico con ingrandimento minimo pari a 6.

→ 2. È altresì ammesso l'uso dell'arco da caccia con potenza superiore alle 50 libbre, previo conseguimento di specifica abilitazione.

Art. 24 (Disciplinari dei Distretti)

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi delle presenti Direttive, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere previste, tra l'altro, misure di verifica e sanzione dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia.

2. Il disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei selecontrollori presenti assegnati al Distretto. Il disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 aprile, all'A.T.C. di competenza. L'A.T.C. può apportare, ove lo ritenga necessario, motivate correzioni o integrazioni. Tale disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del Piano di gestione di cui al precedente art. 5.

CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (A.F.V.)

Art. 25 (Prelievo di selezione nelle A.F.V.)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione. Il prelievo venatorio delle specie capriolo, cervo, daino e muflone può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione, sia da appostamento fisso che alla cerca, ed è consentito:

a) nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;

b) nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca previa predisposizione, da parte delle